

OSSERVATORIO ECOCREATI

A cura di

Giuseppe Battarino • Magistrato, collaboratore della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti e illeciti ambientali
Silvia Mssimi • Avvocato, consulente della Commissione bicamerale d'inchiesta

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI E CUSTODIA CAUTELARE

Cassazione Penale, Sezione III. sentenza n. 30629
 del 22 settembre - 3 novembre 2020

La Cassazione, nell'ambito di un procedimento cautelare, è tornata a pronunciarsi in ordine al delitto di traffico illecito di rifiuti disciplinato all'art. 452-quaterdecies c.p. ponendo attenzione su un'importante conseguenza della qualificazione giuridica del fatto di reato contestato. Il procedimento aveva origine dal rinvenimento di un deposito incontrollato di rifiuti, nel quale è stata scoperta in fase di indagine un'organizzazione di mezzi e persone finalizzata allo sversamento di rifiuti provenienti da demolizioni edili. Questa organizzazione era stata ricondotta in capo al socio di una società cooperativa operante nel ramo della raccolta e del trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

Dagli approfondimenti condotti era emerso che nell'arco temporale di un mese l'indagato si era reso responsabile, in concorso con altri soggetti coindagati, di un numero di sversamenti di rifiuti derivanti da lavorazioni edili pari ad almeno sedici, contribuendo in tal modo, in larghissima parte, al deposito di circa settanta tonnellate di rifiuti tutte complessivamente riconducibili alla condotta di operatori della stessa società cooperativa. Sulla base dei risultati delle indagini, il giudice per le indagini preliminari ha emesso un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, avendo ritenuto che a carico del principale indagato sussistessero gravi indizi di colpevolezza, corredati dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite, in merito al delitto di cui agli artt. 110 e 452-quaterdecies codice penale.

La scelta della misura più afflittiva della custodia cautelare in carcere era stata dettata sia dal fatto che le esigenze cautelari erano tutte più che indubbe nel ritenere che l'indagato, se non privato della libertà personale, avrebbe reiterato le condotte criminose, stante il numero delle singole condotte poste in essere, l'uso di mezzi meccanici e l'attività specificamente realizzata; sia dalla circostanza per cui il reato di traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. rientra tra le fattispecie di applicazione necessaria della misura della custodia cautelare in carcere.

Il codice di procedura penale, all'art. 275 comma 3, dispone, in generale, che si può applicare la custodia in carcere solo come *extrema ratio*, e quindi solo se non è possibile una misura meno afflittiva. Per alcuni delitti ritenuti particolarmente gravi la regola però si inverte e se ci sono esigenze cautelari l'indagato ordinariamente va in carcere. Tra questi delitti è compreso il traffico illecito di rifiuti.

Il provvedimento cautelare veniva impugnato al tribunale del riesame, il quale decideva di annullare l'ordinanza cautelare ritenendo soddisfatte le esigenze cautelari con la misura meno afflittiva dell'obbligo di dimora. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione evidenziando come non vi fossero dubbi sul fatto che la reiterazione del reato fosse più che possibile, visto che l'indagato veniva vincolato al solo comune di residenza, medesimo comune nel quale ha sede la società in questione, in tal modo essendogli possibile accedere a tutti quei mezzi utilizzati nella condotta in contestazione per commettere nuovi sversamenti fraudolenti di rifiuti. Anche l'indagato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, in sostanza, la insussistenza degli elementi per la qualificazione dei comportamenti posti in essere, perché a suo dire i materiali depositati non erano qualificabili come rifiuti in senso tecnico, essendo al contrario terre

e rocce lecitamente utilizzate per il ripascimento consistenti in materiali prelevati da alcuni terreni ove gli agricoltori, bonificati i campi coltivabili dalle pietre, avevano ammassato queste ultime.

La Corte di Cassazione ha preliminarmente respinto quanto sostenuto dalla difesa dell'indagato rilevando che il materiale oggetto degli sversamenti era costituito da rifiuti da demolizioni edili e non da pietrame riveniente dalla opera di dissodamento dei terreni agricoli, non ritenendo quindi applicabile la speciale disciplina dettata per le rocce e le terre provenienti da scavi.

La Cassazione ha poi accolto il ricorso del pubblico ministero annullando con rinvio al tribunale di merito per una nuova pronuncia sul punto. In questa sede è stata colta l'occasione per precisare quali sono gli elementi sufficienti per ritenere configurabile il delitto di traffico illecito di rifiuti. Secondo i giudici di legittimità non vi è dubbio in merito alla sussistenza a carico dell'indagato sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari, in quanto la compresenza sia della ritenuta pericolosità dell'indagato legata al suo *modus operandi*, sia dell'uso di potenti mezzi meccanici espressamente dedicati alla realizzazione del reato, sia della sostanziale professionalità dimostrata nel reiterato compimento delle condotte criminose, unitamente al sostegno di una organizzazione societaria nella realizzazione delle condotte, nonché l'ulteriore elemento dell'operare la predetta società nell'ambito della gestione dei rifiuti, non lascia spazio ad alcun dubbio in ordine alla legittima presunzione di responsabilità per il reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p.: con la conseguenza dell'indispensabilità del carcere.

In un caso come questo va ovviamente considerato che trovandosi la questione ancora in una fase cautelare, la condotta in contestazione è ancora provvisoria, pertanto spetterà alla fase processuale verificare l'effettiva esistenza del delitto.

Ma va sempre tenuto presente che gli effetti della prima qualificazione giuridica del fatto, quella data da chi acquisisce la notizia di reato, se recepita in fase di indagine dal pubblico ministero e dal giudice al quale quest'ultimo eventualmente chieda una misura cautelare, produce effetti molto significativi che possono arrivare, come nel caso qui esaminato, all'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale di massima afflittività.

